TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna - Cagliari - II Sezione - Sentenza del 21 febbraio 2019, n. 146.

L'ammissione di una lista elettorale diversa dalla propria non lede in alcun modo il diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio; pertanto, ricorsi contro l'ammissione di altre liste devono essere presentati a conclusione del procedimento impugnando l'atto di proclamazione degli eletti.

Omissis

Il Collegio ritiene di decidere la presente controversia con riguardo al profilo principale di inammissibilità per mancata osservanza dell'articolo 129 c.p.a., prescindendo dalle altre questioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, per il quale "il procedimento di cui all'articolo 129 c.p.a., in base al primo comma di quella stessa norma, riguarda esclusivamente "i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (che) sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, dagli atti impugnati". Ma l'ammissione di una lista elettorale diversa dalla propria non lede in alcun modo il "diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali"; e rientra piuttosto nel novero di quegli atti cui si riferisce il secondo comma della medesima disposizione, stabilendo che "gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti" – vedi, in termini, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 18 maggio 2016, n. 2073, secondo cui "ai sensi dell'articolo 129 c.p.a., come novellato dal d.lg. 14 settembre 2012, n. 160, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificatamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale" (T.A.R. Catania, 6/10/2017, n. 2319; così anche T.A.R. Lecce, 22/9/2017, n. 1505; T.A.R. Palermo, 10/6/2016, n. 1438; T.A.R. Napoli 17/5/2016, n. 2486, Consiglio di Stato 6/11/2015, n. 5069).

Omissis